



COMUNE DI BUONVICINO PROVINCIA DI COSENZA



ORDINANZA N. 10

BUONVICINO LI 02 Marzo 2026

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE LOC. MADONNA DELLA NEVE.

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la nota, prot. n. 1122/2026 del 02.03.2026, avente ad oggetto la richiesta di chiusura del tratto di strada che conduce al santuario della Madonna della Neve, per "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE";

CONSIDERATO CHE la chiusura va disposta per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'intervento e comunque fino al termine degli stessi;

RITENUTO pertanto, per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza, di vietare il transito veicolare sulla strada comunale Loc. Madonna delle Neve (nei tratti opportunamente segnalati), dalle ore 07.00 alle ore 17.00 del giorno 03.03.2026 e comunque fino al completamento dei lavori;

STABILITO che i tratti di strada interessati dai lavori oggetto della presente ordinanza saranno opportunamente delimitati e segnalati dell'impresa esecutrice;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 30 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto codice della strada, approvato con DPR 495/1992 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

**LA CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE
IN UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE LOC. MADONNA DELLE NEVE,
DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 17.00 DEL GIORNO 03.03.2026
E FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI;**

DISPONE

1. alla ditta esecutrice dei lavori:
 - a) di provvedere all'apposizione e la rimozione di tutta la segnaletica necessaria per il segnalamento del cantiere, nonché, dei divieti della presente ordinanza, nel rispetto di quanto previsto dal N.C.D.S. (D.lgs. 285/92) e dal Relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) e l'adozione di tutte le disposizioni relative alla segnalazione dei lavori a mezzo di segnaletica per cantieri stradali in rispetto a quanto previsto dal N.C.D.S. (D.lgs. 285/92) e dal Relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992), nonché secondo il D.lgs. 81/2008 e s.m.i e gli schemi segnaletici di cui al disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti redatto in data 10/07/2002, restando unicamente responsabile della mancata attuazione delle misure di segnalazione e di sicurezza sopra prescritte, nonché alla sorveglianza ed efficienza della stessa;
 - b) l'installazione e l'integrazione della segnaletica verticale da cantiere oltre che quella relativa al piano di segnalamento per la viabilità alternativa;
2. L'invio di copia all'ufficio di Polizia Locale che resta incaricato di far rispettare il divieto imposto;
3. L'invio di copia all'Ufficio Tecnico Comunale;
4. La trasmissione alla Stazione Carabinieri di Diamante;
5. La trasmissione alla ditta esecutrice;
6. La pubblicazione di copia della presente all'Albo Pretorio on line del Comune.

AVVERTE CHE

- la Ditta esecutrice rimane unica responsabile della mancata attuazione delle misure di segnalazione e sicurezza sopra prescritte, nonché della sorveglianza ed efficienza delle stesse, esonerando questa Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso dei lavori;
- nei confronti di eventuali trasgressori si procederà secondo le vigenti norme in materia;

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

IL RESPONSABILE
DELLA POLIZIA LOCALE

F.TO Dott. Andrea Salvatore Fasanaro